


RG 710-1/2025

Sentenza 422/2025

Repertorio 455/2025

*Liquidazione 43/2025
Controllata*



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e così composto:

dott. Giorgio Jachia

Presidente

dott. ssa Angela Coluccio

Giudice

dott. ssa Daniela Cavaliere

Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato;

Visto il ricorso (iscritto al n. RG 710-1/2025 del Procedimento Unitario) presentato in proprio da BROCCOLETTI Riccardo (C.F. BRC RCR 74M27 H501J) residente in Roma, via Donatello n. 23, per l'apertura della liquidazione controllata;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII;

vista la documentazione prodotta;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore essendo assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro subordinato, percependo uno stipendio mensile, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



rilevato che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, titolo IV o nel capo IX, titolo V del CCII;

rilevato che il ricorrente non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno degli strumenti disciplinati dai suddetti capi II o IX del CCII (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata);

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare "le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e deve altresì contenere "l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo", secondo cui "quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie";

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che come si legge nel Gestore della Crisi, nominato dall'OCC, nella persona dell'Avv. Silvia Volpicelli, la debitoria complessiva è pari a complessivi € **492.434,02**;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata dal suddetto gestore della crisi il quale ha confermato le ragioni dell'indebitamento, rappresentate dal ricorrente;

rilevato che in particolare, il suddetto gestore, Avv. Valpolicelli, ha rappresentato che l'indebitamento trova le sue origini molto indietro negli anni, negli anni 90, quando il sig. Broccoletti, all'età di 16 anni, appena assunto quale artista e presentatore di alcuni programmi della TV per ragazzi, aveva iniziato ad aprire la partita iva individuale e che era il padre, che provvedeva a gestire la sua attività lavorativa, ed ogni altro aspetto compreso quello fiscale, previa autorizzazione del Giudice Tutelare; che l'inesperienza del proprio padre in materia di gestione fiscale e i ritardati pagamenti dei compensi da parte della avevano portato il sig. Broccoletti fin da giovanissimo ad accumulare un importante debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; che, poi, nel 1992 il padre lo aveva spinto ad acquistare un immobile ritenendo in tutta buona fede che fosse per lui un ottimo investimento, consigliandogli l'accensione di un mutuo presso la Abbey National Bank, i cui tassi tuttavia si rilevavano ben presto troppo alti ed insostenibili e che nel medesimo anno in cui il sig. Broccoletti aveva acquistato la casa, con l'introduzione del redditometro da parte del Governo, gli veniva notificato un accertamento di oltre 70 milioni di lire,



compromettendo sin da subito la gestione finanziaria della sua attività di presentatore; che nel 1994 il sig. Broccoletti era stato costretto ad effettuare quindi un'operazione di surroga del mutuo con l'Istituto Nazionale del Credito Edilizio S.p.A. al fine di abbassare le rate del mutuo precedentemente contratto, mutuo garantito dalla madre; che per evitare che la madre, terza datrice di ipoteca, potesse subire pregiudizi dalla situazione disastrosa che si era creata, il sig. Broccoletti aveva deciso di vendere nel 2001 la casa ed estinguere il mutuo e che negli anni successivi i continui ritardi nel pagamento delle proprie spettanze da parte della [REDACTED] avevano spinto il sig. Broccoletti a fare più volte ricorso al credito per affrontare spese dovute ad esigenze di vita, come il contratto di prestito con Banca Ifis;

rilevato che il gestore della crisi ha inoltre riferito: che il Sig. Broccoletti al fine di poter migliorare la propria situazione economica il 29/10/2013 aveva impugnato *“i termini apposti a tutti i contratti di lavoro sottoscritti con la [REDACTED] la formale qualificazione giuridica agli stessi apposta unilateralmente dal committente, rivendicando la natura unitaria e subordinata del rapporto lavorativo chiedendone la regolarizzazione.”* e che in data 20/07/2021 interveniva infine la conciliazione in sede sindacale attraverso cui l [REDACTED] si impegnava a corrispondere al sig. Broccoletti con la busta competenze del mese di settembre 2021 la somma di [REDACTED]

rilevato che Il sig. Broccoletti ha rappresentato di aver ricevuto in data 14/03/2025 la notifica di atto di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate Riscossione presso il terzo Postepay spa. successivamente con altri tre atti di pignoramento, tutti notificati il 10/04/2025, l'Agente della Riscossione ha pignorato anche il conto corrente presso Banca Fideuram S.p.A., il fondo pensione presso Intesa San Paolo S.p.A. ed i libretti di risparmio presso Poste Italiane S.p.A. e che le suddette procedure hanno comportato il blocco del conto e conseguentemente hanno generato un nuovo indebitamento dello stesso per le somme portate dalle carte di credito fino a quel momento utilizzate dal sig. Broccoletti;

rilevato che il gestore delle Crisi, sulla base della suddette circostanze, ha concluso che: *“dalla disamina delle cause del sovraindebitamento del sig. Broccoletti, come riferite da quest'ultimo e come risultanti dalla documentazione prodotta, risulta che lo stesso si è trovato impossibilitato a fronteggiare i debiti assunti, suo malgrado stante la giovane età, a causa di eventi a lui non imputabili”* e che *“dalla documentazione esaminata non risulta a parere della scrivente che il sig. Broccoletti abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. Precisamente non risulta aver posto in essere operazioni volte a danneggiare i suoi creditori, avendo invece più volte tentato di risanare la sua posizione debitoria nei confronti del maggior creditore, Agenzia delle Entrate Riscossione, aderendo anche alla rottamazione ter, versando le rate ivi previste fino a che gli è stato possibile e tentando anche di essere riammesso ai*



benefici, chiudendo infine, una volta riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, ed ottenuto quindi una busta paga mensile su cui contare, posizioni debitorie con creditori minori. Nonostante la buona volontà non è tuttavia riuscito a far fronte a tutti i debiti che negli anni si sono accumulati e che, soprattutto nei confronti dell'erario, sono stati maggiorati dagli accessori, andando ad aggravare una situazione già di base compromessa.” che gli eventi che hanno portato all'indebitamento “possono essere individuati e riassunti principalmente in una non rigorosa gestione delle risorse dell'attività lavorativa intrapresa dal Broccoletti a soli sedici anni da parte del padre, autorizzato dal Tribunale stante la minore età, e che avrebbe dovuto curare con più attenzione e rigore anche l'aspetto fiscale connesso al successo iniziale della carriera del proprio figlio e che di fatto ha compromesso ogni successiva scelta finanziaria del figlio.”

rilevato che il sig. Broccoletti svolge attività di lavoro dipendente presso [REDACTED] [REDACTED] con mansioni di programmatista regista di III livello ai sensi de [REDACTED] vigente e percepisce uno stipendio mensile netto che si aggira intorno ad € [REDACTED] (oltre tredicesima e quattordicesima percepita nei mesi di giugno e dicembre);

rilevato che il suddetto gestore della crisi “*ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCIP*”, che lo stesso Gestore ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche e per l'assunzione di ulteriori informazioni e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, e che infine lo stesso Gestore ha concluso che è “*possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori prevalentemente mediante acquisizione di crediti futuri derivante dalla retribuzione mensile del sig. Broccoletti, nella misura eccedente le spese necessarie al sostentamento proprio e del familiare convivente, per la durata di anni tre. Salva ogni diversa valutazione da parte del liquidatore e del Giudice Delegato, tenuto conto che la retribuzione mensile media del ricorrente oscilla intorno ai 1.880,00 euro circa netti omissis... preso atto delle spese indicate come necessarie al mantenimento del nucleo familiare, e per le quali lo stesso, in ragione della propria capacità contributiva e di un accordo con la moglie come riferito alla scrivente, concorre nella misura del 70%, Omissis... è verosimile pensare che nel triennio di durata della procedura di liquidazione controllata potrà essere acquisito un attivo pari ad € 20.088,00 circa. Precisamente, pur rimettendo al liquidatore e del Giudice Delegato ogni ulteriore e diversa valutazione in merito, la quota di reddito mensile disponibile, al netto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare come indicate dal debitore, potrebbe aggirarsi intorno a circa € 558,00 da moltiplicarsi per 36 mensilità”;*



rilevato che l'Avv. Valpolicelli, ha, altresì, riferito che il Sig. Broccoletti *“risulta aver presentato richiesta di rimborso IRPEF anno 2012 all'Agenzia delle Entrate per l'importo di €. 7.902,00, che, qualora effettivamente liquidato, potrebbe essere appreso come attivo della procedura.”*;

rilevato che il sopracitato Gestore della Crisi ha altresì precisato che il Sig. Broccoletti è titolare di vari conto correnti bancari e libretti di risparmio presso Poste anche cointestati con la moglie ma che lo stesso *“è di fatto impossibilitato ad utilizzare i propri conti correnti e/o bancomat sia presso Banca Fideuram S.p.A. sia presso Postepay, così come gli è vietato qualsiasi operazione sui libretti di risparmio presso Poste Italiane come sopra indicati. Anche le carte di credito Fideuram e Deutsche Bank sono inutilizzabili posto che il conto di appoggio, sino ad oggi, è stato il c/c Fideuram n. [REDACTED] con la conseguenza che i movimenti effettuati a tale data saranno ivi contabilizzati in negativo, e di tale circostanza si è tenuto conto nella composizione complessiva della debitoria.”*;

rilevato che il ricorrente non risulta proprietario di alcun bene immobile;

rilevato che il ricorrente risulta attualmente solo cointestatario, unitamente alla [REDACTED] signora [REDACTED] (nata a [REDACTED] in data 0 [REDACTED]) di un'autovettura [REDACTED], targata [REDACTED] immatricolata in data 22/05/2003;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

visto l'art. 270 CCII;

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di **BROCCOLETTI Riccardo** (C.F. BRC RCR 74M27 H501J);
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Daniela Cavaliere;
- 3) nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Silvia Volpicelli;
- 4) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;



- 5) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione (salvo autorizzare debitore o terzi ad usare taluno di essi);
- 7) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) dispone che il liquidatore:
 - entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - entro **90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - entro **5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. F) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.



Manda alla cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13.5.2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Daniela Cavaliere

Il Presidente

dott. Giorgio Jachia

